

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 settembre 1994

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996

(94/646/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica dell'Angola hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo sulla pesca al largo dell'Angola al termine del periodo di applicazione del terzo protocollo allegato all'accordo ed attualmente in vigore;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 24 marzo 1994 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'Angola per il periodo compreso fra il 3 maggio 1994 e il 2 maggio 1996;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il nuovo protocollo in questione venga applicato al più presto; che a questo fine le due controparti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decor-

rere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo in vigore; che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

⁽¹⁾ GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 1.